

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Nel Comune di Lanzo Torinese viene costituito il **Club** denominato **“Amici Veicoli Storici Valli di Lanzo”** (www.avsvl.it) con sede sociale in Lanzo Torinese – Via Vittorio Emanuele 4.

ART. 2 Il Club “Amici Veicoli Storici Valli di Lanzo” si propone le seguenti finalità:

- a) riunire quanti desiderino praticare e diffondere la ricerca, l’acquisto, il corretto restauro, la conservazione, la manutenzione e l’uso dei veicoli di interesse storico
- b) mantenere in uso i veicoli dei soci promuovendo la ricerca per il restauro e la conservazione, favorire il reperimento delle parti di ricambio e lo scambio di notizie tecniche di comune interesse
- c) promuovere lo studio e diffondere la conoscenza dei veicoli di interesse storico e di quanto attiene alla presenza delle stesse in tutto il mondo
- d) catalogare e diffondere la conoscenza dei veicoli di interesse storico
- e) tenere contatti ed intrattenere iniziative con tutti i Clubs, Sodalizi ed Appassionati di tutto il mondo come collaborazioni, eventuali gemellaggi ed accorpamenti, partecipazione di propri soci presso altri sodalizi, promozione di iniziative e quant’altro sarà ritenuto utile al fine del raggiungimento dello scopo sociale
- f) raccogliere ogni e qualsiasi tipo di documentazione in qualsiasi forma riguardante tutti i veicoli di interesse storico. La consultazione delle documentazione sarà riservata ai soli Soci, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo, poiché tale materiale diverrà di proprietà del sodalizio e verrà conservato presso una sede indicata dal Consiglio Direttivo stesso
- g) promuovere ed indire manifestazioni di carattere storico, culturale, sportivo, mostre, raduni, concorsi, gare nazionali ed estere in collaborazione con altri Enti, Clubs e Sponsor

ART. 3 Il Club “Amici Veicoli Storici Valli di Lanzo” non ha alcuna finalità di lucro è apartitica e non esercita alcuna attività commerciale se non marginale ed occasionale. L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all’attività sociale. E’ vietata ai soci ogni discussione o manifestazione politica di parte nel proprio ambito.

Titolo II

I SOCI

ART. 4 Al Club “Veicoli Storici Valli di Lanzo” ci si iscrive di persona, con relativi dati anagrafici, a norma della privacy.

ART. 5 Il numero dei soci è illimitato, possono far parte del Club tutte le persone indipendentemente dal sesso, età, ceto ed ideologia.

ART. 6 Per aderire al Club occorre sottoscrivere la scheda predisposta, impegnandosi al versamento della quota sociale.

Le quote sociali sono intransmissibili e si riferiscono all’anno solare (1/1-31/12 di ogni anno)

L’appartenenza al Club è sancita dal possesso di una tessera numerata, secondo il modello determinato dal Consiglio Direttivo. Presentando la domanda di associazione il candidato dichiara di

conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e di esonerare il Sodalizio da ogni responsabilità civile, penale e morale per la sua partecipazione alle attività sociali.

ART. 7 *I soci si distinguono in:*

- *Soci Ordinari: coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,*
- *Soci Sostenitori: coloro che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie e straordinarie,*
- *Soci Onorari: le persone che vengono denominate tali dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita del Club*

ART. 8 *I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.*

Tutti i Soci hanno diritto:

- *Di voto per eleggere gli organi direttivi del Club,*
- *Di essere eletti alle cariche direttive del Club,*
- *Di voto per l'approvazione e le modifiche allo Statuto del Club,*
- *A ricevere la tessera del Club,*
- *A ricevere la pubblicazione del Club*
- *A frequentare i locali del Club*
- *Ad ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse od organizzate dal Club.*

I Soci hanno il dovere di:

- *Rispettare lo Statuto del Club,*
- *Versare nei termini la quota sociale*
- *Non operare in concorrenza con l'attività del Club.*

ART. 9 *La qualità di socio si perde con le dimissioni, per rinuncia tempestiva, per esclusione o per morosità.*

Titolo III

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 10 *Sono Organi del Club:*

- ***L'Assemblea dei Soci,***
- ***Il Consiglio Direttivo,***
- ***Il Presidente,***
- ***Il Segretario,***
- ***Il Tesoriere***
- ***Il Consiglio dei Revisori dei Conti,***
- ***Il Presidente Onorario (eventuale)***

ART. 11 *L'Assemblea dei Soci rappresenta il massimo potere dell'Associazione, essa può essere Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio Direttivo (che ne stabilisce la data, l'ora, e l'ordine del giorno), almeno una volta l'anno (entro il mese di aprile).*

a) *L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti poteri:*

- Eleggere il Consiglio Direttivo,
 - Esaminare ed approvare la relazione dell'attività svolta, nonché il bilancio preventivo ed il rendiconto di gestione presentato dal Consiglio Direttivo,
 - Eleggere i tre Revisori dei Conti,
 - Discutere e deliberare sull'ordine del giorno.
- b) L'Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente (che ne stabilisce, d'intesa con il Consiglio Direttivo, la data, l'ora e l'ordine del giorno) ogni qualvolta sia ritenuto necessario, oppure dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo; o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci; deve inoltre essere convocata per le modifiche allo Statuto e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione. Le convocazioni delle Assemblee sono effettuate con avviso portato a conoscenza dei Soci (in regola con il pagamento della quota associativa) almeno 15 giorni prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta. La spedizione degli avvisi di convocazione dell'Assemblea (sia Ordinaria che Straordinaria) può essere sostituita dall'affissione con modalità idonee a portarli a conoscenza degli associati (anche tramite pubblicazione nel sito internet del Club).

ART. 12 *L'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei Soci effettivi; in seconda convocazione, che può avvenire trascorsa almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.*

ART. 13 *le deliberazioni dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, diventano effettive con la maggioranza della metà più uno dei voti dei Soci presenti.*

ART. 14 *Le modifiche allo Statuto sono adottate dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima che in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci effettivi e la decisione dovrà essere assunta con i 4/5 dei votanti presenti*

In caso di scioglimento, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme eventualmente restanti saranno devolute in beneficenza come previsto dal presente Statuto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 15 *Hanno diritto al voto nelle Assemblee tutti i Soci che siano in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio esprime un voto indipendentemente dall'ammontare della propria quota associativa versata.*

Titolo IV

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.16 *il Consiglio Direttivo ha tutta la responsabilità della regolare amministrazione e dell'efficiente funzionamento delle attività svolte dall'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, redigere i bilanci, compilare i programmi di attività da sottoporre all'Assemblea, garantire il rispetto e l'osservanza dello Statuto dell'Associazione adottando le misure necessarie per ottemperare a questi doveri. Ha inoltre la facoltà di stipulare per conto dell'Associazione i contratti e tutti gli atti in genere inerenti l'attività sociale. Per operazioni che comportino particolari impegni finanziari occorrerà avere l'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo dura in carica 2 anni dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo. Le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo devono avvenire entro il 31 marzo dell'anno successivo alla scadenza.*

ART. 17 *Il Consiglio Direttivo è costituito da:*

- **Un Presidente,**
- **Un vice Presidente**
- **Un Segretario**
- **Un vice Segretario**
- **Un Economo Cassiere**
- **Un vice Economo Cassiere**
- **5 (cinque) Consiglieri**

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 18 *I membri del Consiglio Direttivo sono eletti nell'Assemblea Ordinaria, da tutti i Soci effettivi con votazione segreta. Risultano eletti coloro che riportano la maggioranza dei voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio. Gli eletti si riuniranno per assegnare, con votazione segreta, le varie cariche previste dall'art. 17 e per assegnare incarichi precisi e particolari ad altri Consiglieri per la realizzazione delle varie attività. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea con delega affidata ad un altro Socio; ogni Socio non può tassativamente avere più di 2 deleghe.*

ART. 19 *Qualora il Consiglio Direttivo sia tutto dimissionario, esso resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino a quando l'Assemblea, appositamente convocata, non avrà eletto il nuovo Consiglio nel termine massimo di 6 mesi.*

ART. 20 *Il Consiglio Direttivo è convocato ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qual volta in Presidente ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno tre membri. Le riunioni del Consiglio sono valide quando intervenga la metà più uno dei suoi membri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal vice Presidente ed in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni a maggioranza della metà più uno dei presenti. Nei casi di parità deciderà il Presidente. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.*

ART. 21 *Il Presidente firma e rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e le presiede. Fa eseguire i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.*

ART. 22 *Il vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in sua assenza.*

ART. 23 *Il Segretario compila ed aggiorna il libro dei Soci, cura la stesura dei verbali delle riunioni e delle manifestazioni, redige, su indicazione del Presidente e dell'Economo Cassiere i bilanci e provvede alle convocazioni.*

ART. 24 *Il vice Segretario coadiuva il Segretario nelle sue mansioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in sua assenza.*

ART. 25 *L'Economo Cassiere sovrintende alla gestione economica dell'Associazione ed in collaborazione con il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il vice Segretario, compila i bilanci preventivi e consuntivi.*

ART. 26 *Il vice Economo Cassiere coadiuva l'Economo Cassiere nelle sue mansioni e lo sostituisce a tutti gli effetti in sua assenza.*

ART. 27 *A tutti i componenti il Consiglio Direttivo non spettano onorari fatta eccezione per i rimborsi a pie di lista delle spese vive sostenute per conto dell'Associazione autorizzate dal Presidente.*

ART. 28 *I componenti il Consiglio Direttivo sono responsabili verso l'Associazione e verso i terzi a norma del Codice Civile e Penale della Repubblica Italiana.*

ART. 29 *Tre Revisori dei Conti sono nominati dai Soci nell'Assemblea annuale Ordinaria per esaminare in qualsiasi momento la contabilità sociale. I Revisori dei Conti sono obbligatoriamente invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed in tal caso possono esprimere le loro opinioni sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla chiusura del bilancio, oltre alla relativa firma, devono fare una relazione scritta sull'andamento del Club in materia di gestione economica da allegarsi sia al bilancio sia al verbale dell'assemblea di approvazione.*

ART. 30 *La chiusura del bilancio deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno e redatto entro il 30 aprile dell'anno successivo ed entro tale data deve essere presentato all'Assemblea dei Soci che ne prende visione e lo approva. Il bilancio deve essere sottoscritto dal Presidente, dall'Economo Cassiere e dai 3 Revisori dei Conti.*

ART. 31 *Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.*

ART. 32 *Il referendum può essere disposto dal Consiglio Direttivo se richiesto dall'Assemblea purché su argomenti di particolare interesse. Le risultanze del referendum impegnano tutti all'osservanza dell'esito di maggioranza validamente espresso.*

ART. 33 *La responsabilità della gestione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.*

Titolo V

IL PATRIMONIO

ART. 34 *I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:*

- *Le quote dei Soci,*
- *I contributi di Enti, Comuni, Associazioni, Albergatori, Esercenti, Imprese di Trasporti e privati,*
- *Le eventuali sovvenzioni di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri,*
- *Donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili prevenuti all'Associazione e qualunque titolo,*
- *Contributi integrativi da parte dei Soci, deliberate dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio, ove particolari esigenze lo richiedano,*
- *I proventi di gestioni ed iniziative permanenti od occasionali.*

Tutte le entrate sono utilizzate e spese per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione ed eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o di capitale durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti (nemmeno in modo indiretto) ai Soci.

Titolo VI

SCIoglimento

ART. 35 *Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea Generale Straordinaria la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.*

Titolo VII

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 36 *Tutte le disposizioni contenute nel presente Statuto sono superate dalla legislazione vigente nella Repubblica Italiana ogni qualvolta se ne ravvisi la incompatibilità.*

ART. 37 *L'Associazione è tra amici per cui non si accettano reclami.*

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente Statuto, nonché tra associazione e soci, o tra associazione e aspiranti soci, saranno devolute al Consiglio Direttivo, che provvederà ad esprimere un tentativo di conciliazione.

Qualora le parti dovessero conciliare, ne verrà redatto verbale con valore di contratto tra le parti.

Nel caso non fosse possibile aderire ad una conciliazione, la controversia sarà devoluta al vaglio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati uno per ogni parte, e il terzo, con funzione di Presidente, dai due arbitri nominati, di concerto tra loro, o - in mancanza di accordo - dal presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Associazione.

Il collegio arbitrale opererà ritualmente secondo le norme di cui all'art. 806 e ss. gg. del codice di procedura civile.